

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO E DEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 1 - Principi Generali

1. L'Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme intende promuovere il Volontariato Civico riconoscendo e valorizzando l'azione spontanea, l'impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che, in forma individuale, sostengono la collettività, in attuazione dei principi inviolabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall'art. 118 comma 4 della Costituzione e in aderenza all'art. 3 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale:
 - a) promuove il Volontariato quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale;
 - b) sensibilizza la comunità locale sul valore sociale del Volontariato al fine di migliorare la qualità dei propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto partecipativo degli stessi in vari ambiti di attività.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di Volontariato in forma singola e istituisce il Registro Comunale dei Volontari Civici, mentre l'attività di Volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle norme di legge vigenti sulle organizzazioni ed enti no-profit.

Art. 4 - Ambito di esclusione

1. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Regolamento le attività afferenti ai servizi di Protezione Civile, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 5 - Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Con l'espressione "Volontariato Civico", si intende quell'insieme di attività prestate da parte dei singoli cittadini a favore della collettività, i quali, per libera scelta, con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretti e/o indiretti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per rispondere ai bisogni della comunità.
2. Lo svolgimento delle attività di Volontariato non costituisce né prefigura, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, né potrà supplire ad eventuali carenze di organico qualificandosi come titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, ma si inserisce in un'ottica meramente complementare e di collaborazione per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.

3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i Volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Art. 6 - Ambiti di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti o altro.
2. I cittadini/e Volontari/e possono aderire ad attività rientranti in ambiti di intervento di seguito descritti a titolo esemplificativo:
 - a) *ambito culturale*: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, nonché conservazione del patrimonio storico artistico e culturale della collettività contenuto in biblioteche, musei, istituti scolastici o in generale in aree espositive, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;
 - b) *ambito sociale*: supporto alla collettività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relativamente agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita delle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini durante le attività di Piedibus o Scuolabus.
 - c) *ambito tecnico*: tutela e *salvaguardia* dell'ambiente, del paesaggio e della natura, cura del verde pubblico, di monumenti, itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, rigenerazione dei beni immobili non utilizzati e/o degradati;
 - d) *ambito emergenziale*: attività di collaborazione con le strutture comunali a ciò deputate per servizi ai cittadini in situazioni di *emergenza* derivanti da calamità naturali, emergenze sanitarie, idrogeologiche e altre circostanze non prevedibili che determinino situazioni di criticità per la cittadinanza ed il territorio.
3. È fatta salva la possibilità di attribuire ai Volontari Civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Art. 7 - Istituzione del Registro dei Volontari Civici

1. Per le finalità del presente Regolamento è istituito il Registro dei Volontari Civici del Comune di Darfo Boario Terme, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli Volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo al precedente art. 6.
2. Il Registro e la relativa documentazione sono conservati con adeguate misure di sicurezza a protezione delle informazioni personali in essi contenute.

Art. 8 - Requisiti generali di iscrizione

1. Per presentare istanza di iscrizione al Registro dei Volontari Civici del Comune di Darfo Boario Terme gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non *inferiore* ai 18 e non superiore agli 80 anni;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, con precisazione che i Volontari adibiti ad attività in ambito tecnico ed emergenziale ovvero con presenza di rischi per la salute saranno sottoposti a visita medica di idoneità a cura del Medio competente;
 - c) non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti pendenti per illeciti penali commessi in danno di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;
 - d) essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività lente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Art. 9 - Iscrizione al Registro del Volontariato Civico

1. In qualsiasi periodo dell'anno gli interessati presentano domanda di iscrizione mediante compilazione di un apposito modulo, secondo il modello allegato sub) A al presente Regolamento, reso disponibile sul sito web del Comune o da ritirare in forma cartacea nella sede municipale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Nella domanda di iscrizione sono autocertificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento e le seguenti informazioni:
 - a) generalità complete del Volontario e indirizzo di residenza e/o domicilio;
 - b) possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8;
 - c) opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il Volontario/a intenda collaborare con la Civica Amministrazione, la disponibilità in termini di tempo ed eventualmente anche la zona del territorio comunale in cui intende esercitare la sua attività;
 - d) dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente Regolamento;
 - e) dichiarazione di presa visione dell'informativa sulla privacy di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. Le richieste di iscrizione vengono esaminate attraverso gli Uffici comunali preposti che provvedono, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al Registro, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

4. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 10 - Individuazione del servizio e selezione dei Volontari Civici

1. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 9, vengono convocati singolarmente per un colloquio conoscitivo con il funzionario comunale di riferimento dell'area/delle aree di intervento individuata/e dagli stessi (che può essere anche coadiuvato da professionalità specifiche), allo scopo di verificare la motivazione, l'effettiva disponibilità, la loro idoneità alle attività individuate, al fine di garantire agli stessi un adeguato coinvolgimento, tenendo conto anche di eventuali precedenti esperienze lavorative e competenza posseduta in relazione all'ambito di interesse, età in relazione all'impegno, attitudini, capacità e abilità.
2. I Volontari Civici iscritti nel Registro ritenuti idonei prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi e il funzionario comunale competente, secondo le modalità di cui al successivo punto 11.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività o nei servizi di cui al presente regolamento.
4. I Volontari possono essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento dell'attività o del servizio individuato. Per ogni gruppo di cittadini è individuato un referente che terrà periodici contatti con il funzionario comunale e a cui segnalerà eventuali problematiche.
5. Il Volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, deve registrare la presenza in apposito registro.
6. I Volontari saranno provvisti, a cura del Comune, di adeguati strumenti identificativi che consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi come Volontari Civici da parte dell'utenza e della cittadinanza.

Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'attività - Patto di Volontariato

1. I Volontari, unitamente al funzionario comunale di riferimento al quale sono assegnati, sulla base del piano di impiego concordato, sottoscrivono un "Patto di Volontariato" con il quale si specifica e prevede:
 - a) l'indicazione del progetto di Volontariato attivato;
 - b) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui parteciperanno i Volontari;
 - c) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti od autonomi e che tra l'Amministrazione Comunale ed il Volontario non intercorre alcun rapporto di lavoro e/o professionale e che quindi non sarà erogato alcun compenso;
 - d) l'impegno dell'Amministrazione a fornire ai Volontari la copertura assicurativa prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - e) l'impegno del Volontario ad operare nel rispetto delle direttive impartite dal funzionario comunale dal quale dipende il progetto;
 - f) l'impegno a non divulgare alcuna informazione né dato personale di cui viene a conoscenza in ragione dell'attività svolta.

Qualora il progetto comporti un trattamento di dati personali, il Volontario riceverà l'autorizzazione al trattamento e adeguate istruzioni a cui si dovrà attenere;

g) l'impegno a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione intervenuta in ordine ai requisiti di ammissione al Registro.

2. Lo schema del Patto di Volontariato è allegato sub B) al presente Regolamento.

Art. 12 - Rinuncia e cancellazione dal Registro dei Volontari Civici - Revisione Registro

1. Il Volontario Civico iscritto ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

2. Il Volontario può altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'Ente dandone tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. senza che ciò comporti la cancellazione dal Registro. Il periodo di sospensione non può tuttavia avere una durata superiore a 60 giorni.

3. La cancellazione dal Registro può inoltre essere disposta d'ufficio al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) sia stata accertata la perdita di uno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;

b) su comunicazione del funzionario comunale di riferimento inerente a negligenza, imperizia od imprudenza nello svolgimento dell'attività da parte del Volontario od altre condotte incompatibili quali alterchi, vie di fatto od altri eventi di cui il Volontario si sia reso responsabile nel corso dell'attività od anche a seguito di violazione del "Patto di Volontariato" sottoscritto.

4. L'Amministrazione Comunale procede periodicamente alla revisione del Registro Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la persistenza della volontà degli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e della disponibilità alla collaborazione Volontaria. In occasione della revisione, inoltre, l'Amministrazione Comunale procede alla verifica della permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione previsti all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 - Rapporto con le Associazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere nota ai singoli Volontari l'esistenza di Associazioni di Volontariato organizzate, affinché possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente od in forma associata.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile occasione di confronto tra il Volontariato organizzato ed i Volontari singoli, affinché questi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. Potranno inoltre essere organizzati incontri tra Associazioni di Volontariato organizzate ed i Volontari Civici finalizzati a:

a) promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;

b) promuovere la partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani;

c) raccogliere indicazioni sul fabbisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;

- d) individuare le priorità e le proposte di intervento di solidarietà sociale.
4. In ogni caso l'iscrizione al Registro dei Volontari Civici non esclude la possibilità di essere iscritto ad Associazioni di Volontariato organizzate, restando pienamente nella facoltà dell'Amministrazione la possibilità di avvalersi anche singolarmente di persone iscritte in associazioni di Volontariato o promozione sociale.

Art. 14 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. Spettano al Comune tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza richiamati dal Decreto Legislativo 81/2008.
2. I cittadini che svolgono il servizio di Volontariato Civico saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenete le proprie generalità.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai Volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.
4. I cittadini che svolgono il servizio di Volontariato Civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi, nonché contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento, in conformità alle norme vigenti e/o di prossima emanazione.
5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai Volontari stessi.

Art. 15 - Uso dei mezzi e delle attrezzature

1. Il Comune, a propria cura e spese, fornisce ai Volontari Civici tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Tali dispositivi sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.
2. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun Volontario i Dispositivi di Protezione Individuali in rapporto all'attività svolta e all'analisi dei rischi cui sono esposti, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione al Registro.
3. Per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e delle attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, i Volontari riceveranno a cura del Comune un'adeguata formazione.
4. In caso di utilizzo da parte del Volontario di veicoli di proprietà comunale:
 - a) sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese inerenti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, la revisione periodica di legge, la copertura assicurativa, la fornitura del carburante ed ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo;
 - b) è onere del Volontario il mantenimento del titolo di idoneità alla conduzione del veicolo attraverso i puntuali adempimenti per il mantenimento della validità della patente di guida; egli è tenuto a comunicare tempestivamente al funzionario comunale competente al cui settore è assegnato tutti gli eventi che comportino la perdita temporanea o definitiva del titolo abilitante alla guida.

5. Il Volontario Civico è tenuto alla corretta custodia ed al corretto uso delle attrezzature e dei veicoli assegnati; qualora si sia provveduto all'assegnazione con atto formale egli ne avrà la personale responsabilità fino all'avvenuto scarico.

Art. 16 - Certificazioni e riconoscimenti

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai Volontari nell'interesse generale può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi comunali.
2. Può altresì prevedere forme di riconoscimento quali attestazioni di merito con eventuale encomio.
3. Su richiesta del Volontario, inoltre può essere rilasciata una dichiarazione attestante le esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività, che comprenda una sintetica descrizione delle attività svolte, il numero di ore ed il periodo temporale di svolgimento.

Art. 17 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Darfo Boario Terme.
2. Il presente regolamento è sottoposto a sperimentazione per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore. Durante tale periodo il Comune ne verifica l'attuazione, al fine di valutare eventuali modifiche.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali - rinvio dinamico

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento sono automaticamente modificate nel caso in cui disposizioni di legge emanate dispongano diversamente.

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 Reg. 2016/679/UE, con le informazioni relative al trattamento effettuato dal Comune sui dati personali dei Volontari raccolti nell'applicazione del presente regolamento.

Titolare del trattamento

Comune di Darfo Boario Terme - Piazza Col. Lorenzini n. 4 - 25047, Darfo Boario Terme (BS), email: protocollo@darfoboarioterme.net, telefono: 0364-533054.

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@darfoboarioterme.net.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti sono trattati al solo scopo di gestire il servizio di Volontariato.

Il trattamento dei dati personali è svolto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Reg. 2016/679/UE.

Qualora sia necessario raccogliere dati particolari (ad esempio dati sanitari presenti su attestazioni/certificazioni mediche), il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. b) del Reg. 2016/679/UE.

Nell'ambito del diritto di cronaca, i dati personali (i nominativi e/o le immagini/i video che ritraggono i Volontari) potranno essere pubblicati su strumenti informativi comunali e/o su eventuali bollettini comunali.

Durata della conservazione

I dati raccolti sono conservati sino alla cancellazione dell'interessato dal Registro dei Volontari.

Destinatari dei dati

I dati sono trasmessi alle compagnie di assicurazione per garantire la copertura assicurativa.

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

I dati possono essere comunicati a terzi nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso nel rispetto dei relativi limiti.

I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@darfoboarioterme.net.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.